

L'Assessore

Data 15-12-2017

Protocollo 624

Classificazione 1-60.40

Gent. Sig.ri Sindaci
dei Comuni sede di interventi
di edilizia sociale

Gent. Sig.ri Presidenti
delle ATC del Piemonte

Gent. Sig. Presidente
del Consorzio Intercomunale Torinese

OGGETTO: Legge regionale 20 novembre 2017, n. 17. Indirizzi applicativi.

Sul supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 23 novembre 2017 è stata pubblicata la legge regionale 20 novembre 2017, n. 17, recante "Disposizioni in materia di sistemazioni provvisorie ai sensi della legge regionale 11 marzo 2015, n. 4 (Misure straordinarie in favore dei comuni per fronteggiare l'emergenza abitativa) e altre disposizioni in materia di edilizia sociale". In virtù della dichiarazione d'urgenza contenuta nell'art. 7, la legge regionale n. 17/2017 è in vigore dal 23 novembre 2017, giorno della sua pubblicazione.

La nuova norma regionale in oggetto contiene alcune importanti disposizioni, che si vanno di seguito ad esporre e in ordine alle quali si forniscono primi indirizzi applicativi.

Le sistemazioni provvisorie prorogate o rinnovate ai sensi della L.R. n. 4/2015 sono ulteriormente prorogate, fino all'approvazione di un'apposita modifica dell'articolo 6 del Regolamento regionale n. 12/R del 4.10.2011, mediante la quale la scadenza della sistemazione provvisoria verrà considerata situazione di emergenza abitativa, analoga allo sfratto, e potrà pertanto dare origine ad un'assegnazione definitiva (art. 1).

La proroga, che è disposta in forza di legge e non necessita, pertanto, dell'adozione da parte dei Comuni di ulteriori atti, non potrà perdurare oltre il 31 dicembre 2018, ferma restando la volontà di questo Assessorato di portare all'approvazione della Giunta regionale in tempi brevi la succitata modifica regolamentare.

I Comuni possono, inoltre, disporre, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge (quindi entro il 23 marzo 2018), un rinnovo di sistemazioni temporanee eventualmente non rinnovate o prorogate ai sensi della L.R. n. 4/2015 (art. 4), che potranno altresì beneficiare, a regolamento modificato, delle prerogative sopra descritte.

Qualora, successivamente alla prevista modifica del regolamento n. 12/R, i Comuni dispongano assegnazioni definitive a favore di nuclei oggetto di sistemazioni provvisorie rinnovate o prorogate, tali assegnazioni non saranno ricomprese nell'aliquota massima di cui all'art. 10, comma 1, della L.R. n. 3/2010, lasciando pertanto inalterata la possibilità di intervenire su altre situazioni di emergenza abitativa (art. 5).

La L.R. n. 17/2017, sempre in tema di assegnazioni provvisorie, ha disposto inoltre che i Comuni sono tenuti a inviare alla Regione, a fini di monitoraggio del fenomeno, specifiche comunicazioni circa le nuove sistemazioni provvisorie effettuate, contenenti, per ciascuna sistemazione, una descrizione delle condizioni soggettive del nucleo beneficiario e delle motivazioni che hanno condotto al provvedimento. Ciò al fine di evitare che un uso improprio dello strumento della sistemazione provvisoria possa condurre nuovamente a situazioni non governabili con strumenti ordinari.

In ordine, invece, a quanto precedentemente disposto dalla L.R. n. 2/2017 e dal regolamento n. 8/R del 15.5.2017, in materia di decadenza, la L.R. n. 17/2017 ha previsto che, se i Comuni ritengano di procedere alla revoca di decadenze precedentemente pronunciate, ciò avvenga a seguito della rivalutazione delle singole situazioni (art.2).

In tal caso, adottato il provvedimento di revoca, non è più dovuto il corrispettivo d'uso degli alloggi (cosiddetto "canone sanzionatorio") e le somme spettanti all'ente gestore vanno ricalcolate, a far data dalla determinazione del corrispettivo stesso, mediante l'applicazione del canone ordinario. I piani di rientro sostenibili proposti al nucleo dovranno, pertanto, tenere conto di tale rideterminazione, anche qualora siano già stati nel frattempo sottoscritti.

Si evidenzia che, proprio in ragione della necessità di attenta rivalutazione delle singole posizioni, la norma in questione non può dare luogo a un'applicazione generalizzata, ma necessita di specifici e motivati provvedimenti.


La L.R. n. 17/2017 ha disposto, infine, all'articolo 3, la regolarizzazione delle posizioni di occupazione senza titolo in corso da più di cinque anni (quindi almeno dal 23 novembre 2012), laddove l'occupazione sia avvenuta senza causare danno all'ente gestore (quindi essenzialmente in conseguenza di fatti di natura amministrativa, quale, ad esempio, l'impossibilità di perfezionare il subentro).

La regolarizzazione è disposta direttamente dall'ente gestore, mediante sottoscrizione di regolare convenzione con il soggetto occupante e avendo cura di annotare nella relativa pratica, per eventuali futuri adempimenti, che trattasi, in luogo dell'assegnazione, di regolarizzazione ai sensi della L.R. n. 17/2017.

Infine, si evidenzia che la regolarizzazione è possibile solo laddove l'occupante sia in regola negli ultimi cinque anni con il pagamento del canone e delle spese accessorie e non sia incorso in condanne per reati di associazione di tipo mafioso e di criminalità organizzata.

Cordiali saluti.

Augusto Ferrari


Il Direttore
Dot. Gianfranco Bordone


MM / PD
